



L'autorità giudiziaria chiamata a eseguire un mandato d'arresto europeo deve astenersi dal darvi seguito se ritiene che la persona interessata rischi di subire una violazione del suo diritto fondamentale a un giudice indipendente e, quindi, del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo, a causa di carenze idonee a incidere sull'indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente

LM, di nazionalità polacca, è oggetto di tre mandati d'arresto europei emessi da giudici polacchi ai fini dell'esercizio dell'azione penale per traffico illecito di stupefacenti. Arrestato in Irlanda il 5 maggio 2017, egli non ha acconsentito alla propria consegna alle autorità polacche asserendo che, a causa delle riforme del sistema giudiziario polacco, corre un rischio reale di non beneficiare, in Polonia, di un equo processo.

Nella sua sentenza *Aranyosi e Căldăraru*,¹ la Corte di giustizia ha statuito che, qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione accerti l'esistenza, nei confronti della persona oggetto di un mandato d'arresto europeo, di un rischio reale di trattamento inumano o degradante ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'esecuzione di tale mandato deve essere rinviata. Tuttavia un tale rinvio è consentito soltanto al termine di un esame articolato in due fasi. In un primo momento, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve accertare l'esistenza di un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti nello Stato membro emittente, a causa, in particolare, di carenze sistemiche. In un secondo momento, tale autorità deve assicurarsi che vi siano motivi seri e comprovati per ritenere che la persona interessata dal mandato d'arresto europeo sia esposta a un rischio di tal genere. Infatti, l'esistenza di carenze sistemiche non implica necessariamente che, in una fattispecie concreta, la persona interessata sia sottoposta a un trattamento inumano o degradante in caso di consegna.

Nel caso di specie, la High Court (Alta Corte, Irlanda) ha chiesto alla Corte se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, investita di una domanda di consegna che potrebbe comportare una violazione del diritto fondamentale del ricercato a un equo processo, debba, conformemente alla sentenza *Aranyosi e Căldăraru*, accertare, da un lato, che esiste un rischio reale di violazione di tale diritto fondamentale in ragione di carenze del sistema giudiziario polacco e, dall'altro, che la persona interessata è esposta a un siffatto rischio oppure se sia sufficiente che questa accerti l'esistenza di carenze del sistema giudiziario polacco, senza dover valutare se la persona interessata vi sia effettivamente esposta. La High Court ha altresì chiesto alla Corte quali informazioni e garanzie debba, eventualmente, ottenere dall'autorità giudiziaria emittente per escludere tale rischio.

Tali questioni si inseriscono nel contesto delle modifiche apportate al sistema giudiziario dal governo polacco, che hanno condotto la Commissione ad adottare, il 20 dicembre 2017, una

¹ Sentenza della Corte del 5 aprile 2016 nelle cause riunite [C-404/15 PPU](#) e [C-659/15 PPU](#), v. comunicato stampa [n.36/16](#).

proposta motivata che invita il Consiglio a constatare, in base all'articolo 7, paragrafo 1, TUE,² l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto in Polonia.³

Nella sua sentenza odierna, la Corte rileva, anzitutto, **che il rifiuto di esecuzione di un mandato d'arresto europeo è un'eccezione al principio di riconoscimento reciproco sotteso al meccanismo del mandato d'arresto europeo, eccezione che deve quindi essere oggetto di interpretazione restrittiva.**

La Corte dichiara, poi, che l'esistenza di un rischio reale che la persona oggetto di un mandato d'arresto europeo subisca una violazione del suo diritto fondamentale a un giudice indipendente e, pertanto, del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo è idonea a consentire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di astenersi, a titolo eccezionale, dal dare seguito a tale mandato d'arresto europeo. A tal proposito, la Corte sottolinea che la salvaguardia dell'indipendenza delle autorità giudiziarie è essenziale ad assicurare la tutela giurisdizionale effettiva dei singoli, segnatamente nell'ambito del meccanismo del mandato d'arresto europeo.

Ne discende che, qualora la persona oggetto di un mandato d'arresto europeo faccia valere, per opporsi alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente, l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate che, a suo avviso, sono idonee a pregiudicare l'indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente e il suo diritto fondamentale a un equo processo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta, in un primo momento, a valutare, in base a elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati, l'esistenza di un rischio reale di violazione di tale diritto nello Stato membro emittente, connesso a una mancanza di indipendenza dei giudici di detto Stato membro a causa di siffatte carenze.

La Corte considera che le informazioni contenute in una proposta motivata recentemente rivolta dalla Commissione al Consiglio in base all'articolo 7, paragrafo 1, TUE costituiscono elementi di particolare rilevanza ai fini di tale valutazione.

Inoltre, la Corte rammenta che il requisito di indipendenza e di imparzialità dei giudici consta di due aspetti. Occorre infatti che gli organi interessati i) esercitino le loro funzioni in piena autonomia, al riparo da pressioni o interventi esterni, e ii) siano imparziali, il che implica il rispetto di un'equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi. Secondo la Corte, tali garanzie di indipendenza e di imparzialità presuppongono l'esistenza di regole, relative in particolare alla composizione degli organi giudiziari, alla nomina, alla durata delle funzioni, nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei membri degli organi interessati. Il requisito d'indipendenza esige altresì che il regime disciplinare di questi ultimi presenti le garanzie necessarie per evitare qualsiasi rischio di utilizzo di tale regime come sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie.

Se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione considera, alla luce dei requisiti di indipendenza e di imparzialità, che nello Stato membro emittente esiste un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo, **essa deve, in un secondo momento, valutare, in modo concreto e preciso, se, nelle circostanze del caso di specie, esistano motivi seri e comprovati per ritenere che, in seguito alla sua consegna, il ricercato corra tale rischio. Tale valutazione concreta è necessaria anche quando, come nel caso di specie, lo Stato membro emittente è stato oggetto di una proposta motivata della Commissione diretta a ottenere che il Consiglio constati l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte di detto Stato membro dei valori di cui all'articolo 2 TUE⁴ e quando l'autorità giudiziaria**

² L'articolo 1, paragrafo 7, TUE prevede: «Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2».

³ Proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia, del 20 dicembre 2017, COM(2017) 835 finale.

⁴ L'articolo 2 TUE prevede «L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a

dell'esecuzione ritiene di disporre di elementi idonei a dimostrare l'esistenza di carenze sistemiche riguardanti tali valori.

Per valutare il rischio reale corso dal ricercato, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve esaminare in quale misura le carenze sistemiche o generalizzate siano idonee a incidere a livello dei giudici competenti a conoscere del caso del ricercato. (74) Se da tale esame risulta che dette carenze sono atte a incidere su tali giudici, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve allora valutare se esistano motivi seri e comprovati per ritenere che la persona interessata, **tenuto conto della sua situazione personale nonché della natura del reato per cui è perseguita e delle circostanze di fatto poste alla base del mandato d'arresto europeo**, corra un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un giudice indipendente e, pertanto, del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo.

Inoltre, **l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve chiedere all'autorità giudiziaria emittente ogni informazione complementare che reputi necessaria per la valutazione dell'esistenza di un siffatto rischio**. In tali circostanze, l'autorità giudiziaria emittente può fornire ogni elemento oggettivo, concernente le eventuali modifiche delle condizioni di tutela della garanzia di indipendenza giudiziaria, che sia idoneo a escludere l'esistenza di tale rischio per la persona interessata.

Se, dopo aver esaminato l'insieme di tali elementi, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ritiene esservi un rischio reale che la persona interessata subisca, nello Stato membro emittente, una violazione del suo diritto fondamentale a un giudice indipendente e, quindi, del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo, tale autorità deve astenersi dal dare seguito al mandato d'arresto europeo di cui è oggetto tale persona.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106

minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».